

Part-time verticale e ciclico, pieno riconoscimento dell'anzianità a fini previdenziali

Informazioni Patronato Inca - 26/01/2022



Grazie a una lunga battaglia nelle sedi istituzionali, presidi e iniziative con i lavoratori e le lavoratrici, e un'intensa attività di contenzioso legale sviluppata nel corso degli anni da CGIL e Patronato INCA, è arrivato il **pieno riconoscimento dell'anzianità lavorativa ai fini previdenziali per chi è in part-time verticale ciclico**, che interessa molti addetti impiegati in particolare nella scuola, nella gestione delle mense scolastiche e dei servizi di pulizia.

Dal 1° gennaio 2021, infatti, anche nel privato - nel pubblico impiego gli anni di servizio in tutte le formule a orario ridotto erano già considerati utili per intero - **i periodi di sospensione del part-time verticale ciclico sono riconosciuti per il diritto alla pensione e conteggiati rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale previsto per ciascun anno**. Fatte salve le contrazioni in caso di orario inferiore ai minimi, dunque, oggi finalmente un anno di lavoro corrisponde a un massimo di 52 settimane per tutti, mentre in precedenza chi aveva un part-time verticale ciclico era fortemente penalizzato perché per la maturazione dell'anzianità pensionistica venivano considerate solo le giornate effettivamente lavorate.

La norma si applica in automatico ai nuovi contratti, mentre per quelli già in essere, trasformati o esauriti all'1/1/2021, è necessario presentare apposita domanda. Di seguito una sintesi dell'applicazione della nuova norma. Per maggiori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgersi alla propria categoria, anche tramite il proprio RSU in azienda, o direttamente al Patronato INCA chiamando il numero unico 0422 4091 - tasto 3.

DIFFERENZE PART-TIME ORIZZONTALE, VERTICALE E CICLICO

Il contratto di lavoro part-time prevede meno ore di lavoro settimanali rispetto al contratto full-time, che generalmente è di 40 ore ordinarie, salvo misure ridotte previste nei CCNL (ad

esempio, sono 38 nel CCNL Cooperative Sociali). L'orario minimo del contratto part-time è invece di 16 ore a settimana.

- **Part-time orizzontale:** il lavoro è svolto tutti i giorni
- **Part-time verticale:** il lavoro è svolto solo in alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno
- **Part-time ciclico:** il lavoro è svolto anche per tutto il giorno, ma concentrato in determinati periodi, settimane o mesi

APPLICAZIONE NUOVA NORMA

La nuova norma è applicabile ai contratti in part-time verticale ciclico per i periodi di lavoro a partire dal 30 ottobre 1984:

- **Contratti instaurati dal 1/1/2021:** l'accreditto avviene **d'ufficio** sulla base dell'aggiornamento dei flussi contributivi delle aziende
- **Contratti in itinere al 1/1/2021:** per la prima applicazione è necessario presentare **apposita domanda**, corredata dalla documentazione richiesta
- **Contratti esauriti al 1/1/2021:** per i contratti scaduti entro il 1° gennaio 2021 e per quelli trasformati in tempo pieno entro il 31 dicembre 2020 è necessario presentare **apposita domanda**, corredata dalla documentazione richiesta. In questo caso la presentazione della domanda è condizione essenziale per il riconoscimento del beneficio e ci sono **10 anni di tempo, decorrenti dal 1° gennaio 2021, per formalizzarla, pena la decadenza del beneficio**

Si ricorda inoltre che:

- **Contribuzione figurativa:** anche in presenza di riconoscimento dei periodi di sospensione, i periodi assicurativi successivi al 31/12/1996 non coperti da contribuzione obbligatoria possono essere coperti mediante riscatto o versamenti volontari
- **Trattamenti pensionistici:** la norma non si applica ai trattamenti pensionistici liquidati entro dicembre 2020, né ai fini della retrodatazione della decorrenza né ai fini della rideterminazione dell'importo in pagamento
- **Prestazioni assistenziali:** il riconoscimento dei periodi di sospensione è valido ai soli fini previdenziali e non ha dunque effetto su eventuali prestazioni di sostegno al reddito.

CHI DEVE PRESENTARE DOMANDA E COME FARE

Quando per contratti già in essere o esauriti al 1/1/2021 bisogna presentare apposita domanda online, è possibile avvalersi dell'**assistenza del Patronato INCA** chiamando il numero **0422 4091 - tasto 3 per fissare un appuntamento**. Sono necessari:

- Mandato di patrocinio
- Copia Documento di identità valido
- Attestazione/i del/i datore/i di lavoro oppure Autocertificazione/i del lavoratore con

allegata copia del/i contratto/i di lavoro part-time verticale ciclico

In caso di più contratti part-time di tipo verticale ciclico è possibile presentare un'unica domanda avendo cura di allegare la documentazione richiesta per ciascun contratto e datore di lavoro (attestazioni o autocertificazioni).